

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, cui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

il sig. Giannone Stefano, nato il 01.09.1934 a Villabate (PA) ed ivi residente in nella via C. Fonduta n. 29, C.F: GNNSFN34P01L916Y nella qualità di parte attrice nel giudizio “Giannone Stefano contro Comune di Misilmeri”, instaurato a seguito del sinistro occorsogli in data 27.01.2011, intorno alle ore 11:00.

Premesso:

- che con nota prot. n. 9761 dell'08.03.11, l'avv. Maria Grazia Pillitteri, del foro di Palermo, in nome e per conto del Sig. Giannone Stefano chiedeva il risarcimento dei danni, a seguito del sinistro occorso al suo assistito in data 27.01.2011 sulla Via Faraona in Misilmeri;
- che con nota prot. n. 9860 del 14 marzo 2011, la richiesta di risarcimento danni è stata inoltrata alla Counseling Broker S.r.l., corrente in Palermo;
- che la Counseling Broker s.r.l., con nota del 14 marzo 2011 acclarata al protocollo generale del Comune di Misilmeri, in pari data al n. 9993, comunicava la presa in carico della gestione del sinistro e contestualmente richiedeva alla controparte la produzione di documentazione attestante il sinistro e le foto dello stato dei luoghi;
- che in data 23.03.2012 è pervenuta alla Counseling Broker s.r.l. istanza di mediazione forenze nei confronti del Comune di Misilmeri e del Comune di Villabate per ottenere il risarcimento danni fisici scaturiti dalla controparte nel sinistro del 27.01.2011;
- che in data 25.09.2012 con atto di citazione notificato a questo Ente in data 02.10.2015 ed acclarato al protocollo generale in pari data al n. 32745, il sig. Giannone Stefano citava il Comune di Misilmeri al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali riportati a causa del sinistro;
- che con sentenza n. 170/2015, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 25.02.2015, il Comune di Misilmeri è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito in virtù del sinistro verificatosi in data 27.01.2011, della somma di € 17.094,56 oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- che a seguito di richiesta di transazione proposta dal Comune di Misilmeri, in data 1.12.2015, è stato concordato tra le parti, mediante l'intermediazione dell'avv. Maria Grazia Pillitteri, di definire transattivamente la vicenda, per un importo pari ad € 14.000,00;
- il Comune di Misilmeri, si è impegnato a versare, entro e non oltre il mese di dicembre 2015, il pagamento pattuito pari a € 14.000,00;
- è interesse delle parti, ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta attraverso reciproche concessioni;

ciò premesso, si conviene e stipula

1. Le premesse e i documenti ivi richiamati si intendono integralmente riportati nel presente atto;
2. Il Comune di Misilmeri si impegna a versare al Sig. Giannone Stefano, che accetta, a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa, la somma globale di € 14.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subito in seguito al sinistro occorsogli in data 27.01.2011 e quant'altro preteso.
3. La suddetta somma sarà versata entro il 31 dicembre 2015.
4. Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo il sig. Giannone Stefano dichiara di non avere null'altro a pretendere nei confronti del Comune di Misilmeri ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra;
Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni.
5. Le Parti concordano che il mancato pagamento della somma di cui all'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 3, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto di transazione, con conseguente possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente per ottenere il soddisfacimento delle relative pretese.
6. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Misilmeri li,

Per il Comune
Dott. Antonino Cutrona

Giannone Stefano